



Laboratorio **IUS-FI**  
DIRITTO E CINEMA IUS FICTION



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

Dipartimento  
di **SCIENZE GIURIDICHE**

A.A. 2023/2024

Attività Formativa II Semestre

# “Crimini e misfatti”

Il Diritto penale al Cinema

**INCONTRO I** / 12 Aprile 2024 / 14.30 - 18.30

## La «fatale licenza di ragionare» del giudice: Illegittimo arbitrio o garanzia di equità?

a cura del

**Prof. Giovanni Rossi**

La **pena di morte** privilegia la funzione retributiva della pena per il reato commesso fino all'estrema conseguenza della perdita della vita, cozzando radicalmente con l'idea del recupero e del reinserimento nella vita sociale del reo/condannato. La sua definitività, il suo postulare un diritto di vita e di morte della società sui suoi membri innescano da sempre dubbi e obiezioni contro di essa, anche a prescindere dalla possibilità, pur sempre presente, di un errore giudiziario che condanni un innocente.

Il **cinema** ha rappresentato molte volte il dilemma lacerante della liceità (posta la sua legittimità, cioè la conformità a norme vigenti nell'ordinamento giuridico) della pena capitale, che risponde alla logica ancestrale della pena del taglione (occhio per occhio...) e nega l'idea stessa di redenzione e riscatto (quindi recupero alla società) dell'uomo, di ogni uomo.

Poste tali doverose premesse, il film “**Porte aperte**” (1990) concentra l'attenzione sul ruolo del giudice, chiamato ad applicare la legge e, nella vicenda narrata, intenzionato – senza però un atto formale di disobbedienza verso la legge, che risulterebbe eversivo – a resistere alla pressione della pubblica opinione, da un lato, che invoca la punizione esemplare dell'omicida e

vuole rispondere al sangue versato con altro sangue, e del regime fascista al potere, che fa del mantenimento dell'ordine pubblico e della difesa della legalità un vanto e un obiettivo politico primario, a compensare in qualche modo la privazione delle libertà civili e politiche.

Quale **spazio** residua dunque alla **interpretazione della legge** da parte del giudice, in vista di superare un formalismo legalistico che pone in contraddizione lacerante il senso di giustizia (che vuole che “nessuno tocchi Caino”) con le norme di diritto positivo?

Il **giudice** deve contentarsi di un ruolo puramente esecutivo, di essere solerte “**bocca della legge**”, automa eteronomo che può soltanto applicare la lettera della norma disinteressandosi del contenuto, nel rispetto stretto del principio di separazione dei poteri, o ha uno **spazio di scelta**, in nome di principi giuridici sovraordinati a quelli dell'ordinamento statale ?



Link zoom: <https://univr.zoom.us/j/95121322972>



*Porte aperte* (1990), di GIANNI AMELIO